



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 82/2021 R.G.A.C.** promossa

DA

Fabbri Walter (avv. Stefano Spinelli)

CONTRO

I.N.P.S. (avv. Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: indebito;

provvedendo ai sensi dell'**art. 83 del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, modificato dall'**art. 221 del d. l. n. 34/2020, conv. con modific. dalla l. n. 77/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente, titolare di pensione anticipata di anzianità, censura l'iniziativa dell'I.N.P.S. di procedere al recupero dell'importo meglio distinto in atti in dipendenza delle seguenti ragioni, come all'interessato comunicate: *“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/02/2019 al 31/08/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10124848 per un importo complessivo di euro 39.995,92 per i seguenti motivi: “Alla data di decorrenza della pensione lei prestava attività come lavoratore dipendente a chiamata ed ha comunicato di aver cessato tale attività il 12.08.2020 (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153) ...”.*

Chiede, pertanto, in via principale, di accertare l'inesistenza del credito recuperatorio per mancanza dei presupposti dimostrativi circa



l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato, con condanna dell'Istituto a restituire gli importi oggetto di eventuale trattenuta sulla pensione percepita.

Chiede, in subordine, di rideterminare l'importo ritenuto indebito oggetto di trattenuta alla fonte.

2. Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, nota: *“alla fine del 2018 era già cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra il Sig. Fabbri e Ati di Mariani srl; Il Sig. Fabbri aveva anche un hobby: suonava ogni tanto, poche serate all'anno, in un'orchestra; lavoro per il quale aveva stipulato con la Performance Sound Società Cooperativa un contratto di lavoro intermittente (senza obbligo di disponibilità) il lontano 01.02.2008. A seguito di una comunicazione del suo patronato, con il quale aveva approfondito la vicenda, egli procedeva a recedere anche dal contratto a chiamata con la Performance Sound, formalizzandolo il 12.08.2020”*.

3. Il ricorso non può essere accolto.

Come ha chiarito **Cass., 21.9.2021, n. 24951** in materia di indennità di mobilità anticipata, emettendo una statuizione pienamente riferibile al caso in esame (trattandosi di prestazione parimenti non compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato), *“la disposizione, tuttavia, prevede la restituzione dell'anticipazione qualora nei 24 mesi successivi al pagamento di parte dell'Istituto lo stesso lavoratore assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico. Come questa Corte ha sottolineato (cfr Cass n. 12746/2010) l'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, risponde alla "rado" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione*



delle somme, deve restituire.

6. Ciò premesso il tenore della norma è chiaro nell'escludere il diritto all'anticipazione in caso di esplicazione di un'attività di lavoro subordinato. In ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono, pertanto, essere restituite. Nella fattispecie la conclusione di un rapporto di lavoro intermittente è di ostacolo al diritto del ... a mantenere l'anticipazione.

7. Da un lato, va rilevato che è infondata la pretesa della Corte territoriale di dare rilievo all'accertamento della sussistenza di una chiara volontà di abbandonare l'iniziativa economica finanziata o della sua incompatibilità, per impegno, con la conduzione dell'impresa o della professione e, dunque, a dare spazio ad un'indagine su ragioni personali o familiari, e cioè a comportamenti soggettivi del creditore non ammessa nel nostro ordinamento e con inevitabili incertezze interpretative, a fronte di una norma ben chiara nell'escludere il diritto a mantenere l'anticipazione.

8. Dall'altro lato il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata". Esso rientra pur sempre nell'ambito del lavoro subordinato e, dunque, la sua instaurazione nel periodo di 24 mesi impedisce al ... di trattenere l'anticipazione ottenuta”.

E si noti che la sentenza richiama il contratto di lavoro intermittente in senso ampio.

4. Il ricorrente non contesta che lo svolgimento di attività subordinata sia incompatibile con il godimento della pensione di anzianità anticipata ed effettivamente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 153/1969, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione (v. Cass., 8.5.2002, n. 6571).

A rilevare in tal senso è la semplice sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come emerge da riferimento compiuto dalla



giurisprudenza di legittimità sopra richiamata alla sola instaurazione del lavoro subordinato.

5. Le somme sono ripetibili in quanto è pacifico che il ricorrente abbia dichiarato, nella domanda di pensione, di aver cessato l'attività lavorativa il 31.12.2018. L'art. 13 della l. n. 412/1991, tuttavia, prevede che *“l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”*.

Non vi è prova che l'I.N.P.S. fosse già a conoscenza del rapporto di lavoro in questione.

6. Né il ricorrente, nel presupporre la legittimità dell'iniziativa recuperatoria in presenza dello svolgimento di attività lavorativa subordinata, indica la disposizione che consentirebbe di graduare e ridurre il *quantum* oggetto di restituzione.

7. Le spese di lite si compensano in ragione dell'elevata peculiarità della fattispecie e della complessità del panorama normativo, in linea con quanto previsto da C. Cost. n. 77/2018.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 4 maggio 2022

Il giudice del lavoro
dr. Luca Mascini

